



m dg	
05403900601 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA	
N.	2816/148
1 MAR. 2017	
POS. 14	

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)



m_dg.DAG.31/03/2017.0063912.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Perugia

Oggetto: quesiti in tema di contributo unificato per le domande di sospensione della esecutività della sentenza, nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, e del decreto ingiuntivo. Rif. prot. DAG n. 149977.E del 17.08.2016 e n. 35829.U del 27.02.2017.

Con nota prot. n. 3377 del 16 agosto 2016 e con precedente nota prot. n. 2364/13 (cui si era data risposta con nota prot. DAG 15431.U del 28.01.2015, ad eccezione, per mero disguido, del quesito che viene trattato con la presente nota), codesta Corte di appello ha posto due diversi quesiti volti a chiarire se sia o meno dovuto il versamento di un autonomo contributo unificato all'atto della presentazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva:

- a) della sentenza di primo grado relativa ai procedimenti in materia di lavoro e previdenza;
- b) del decreto ingiuntivo (*ex* articolo 649 c.p.c.).

In via preliminare, si rappresenta che questa Direzione generale, con nota prot. DAG n. 29430.U del 16.02.2017, ha ritenuto opportuno acquisire, sul primo degli argomenti in esame, il preventivo parere dell'Ufficio legislativo.

Ciò posto, per una esaustiva trattazione delle questioni poste con il quesito di cui al punto *sub* a), giova evidenziare quanto segue.

Questa Direzione generale, in data 13 gennaio 2006 (nota n. prot. 4701.U), nel rispondere al quesito posto da alcuni uffici giudiziari circa la necessità di versare un autonomo contributo unificato per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, aveva affermato che, *"indipendentemente dalla natura del provvedimento - da ritenersi senz'altro cautelare (cfr. sentenza Corte Costituzionale 4.7.2002, n. 312) - l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio, per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato"*.

Tale conclusione era stata raggiunta sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'articolo 351, commi 2 e 3, c.p.c. prevede che: *"La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla Corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio"* (comma 2). *"Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia"*

esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile" (comma 3);

- dalla lettura di tali norme risulta dunque chiaro che, con il deposito dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, si dà inizio ad un procedimento in camera di consiglio, autonomo rispetto alla causa di merito, per il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, è senza dubbio dovuto il versamento del relativo contributo unificato;
- l'importo di tale contributo è quello stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del citato d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale è dovuto il contributo unificato di euro 98 "*per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile...*", tra i quali sono ricompresi proprio i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 737 c.p.c..

Sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che tale principio possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'istanza di sospensiva abbia ad oggetto le sentenze emesse nei procedimenti di lavoro e previdenza, pur potendo questa interpretazione comportare – come correttamente evidenziato dalla S.V. – che, in alcuni casi, l'importo del contributo unificato della causa di merito sia in concreto inferiore a quello da versare per la presentazione dell'istanza di sospensiva.

Come noto, l'art. 431, comma 3, c.p.c. stabilisce che "*Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno*": tale norma non prevede dunque l'adozione di alcuna particolare formalità da seguire per decidere sull'istanza di sospensiva e, diversamente da quanto sancito nell'articolo 351 c.p.c., non vi è alcun esplicito richiamo al procedimento in camera di consiglio: il che, tuttavia, non impedisce certo al giudice d'appello di fissare la comparizione delle parti dinanzi a sé per esaminare, in camera di consiglio e nel contraddittorio delle stesse, le ragioni poste a sostegno della richiesta di sospensiva, stante anche il consolidato principio giurisprudenziale per il quale le norme del rito ordinario trovano applicazione, ove compatibili, nel rito lavoro, anche in sede di appello.

Poiché dunque, nell'ordinario rito civile, l'udienza a tale scopo fissata è espressamente qualificata come camerale (art. 351, comma 3, c.p.c.), anche nel rito del lavoro tale udienza (ove fissata) non potrà che avere la medesima natura: da ciò deriva che, in tale ipotesi, si apre un subprocedimento camerale distinto e autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante, di versare il relativo contributo unificato.

In ordine all'ammontare di tale contributo, deve affermarsi che, come ribadito nella citata nota del 13.1.2006, lo stesso non può che essere dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi escludere che possa trovare applicazione il successivo comma 3 (che stabilisce la misura del contributo unificato per i procedimenti di cui al libro IV, Titolo I, del c.p.c.): premesso infatti che – come per altro evidenziato dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota prot. LEG n. 1997.U del 24.2.2017 e DAG n. 37736.E del 28.2.2017 – l'elencazione contenuta nel comma 3 dell'articolo 13 deve considerarsi tassativa, non può non evidenziarsi che, tra i provvedimenti ivi elencati, non figura il procedimento di sospensiva di cui all'art. 351 c.p.c., il quale, avendo natura solo *latu sensu* cautelare, non può dunque essere ricompreso tra i procedimenti speciali cui fa rinvio il citato comma 3 dell'art. 13.

Pertanto, tenuto conto del dettato normativo sopra riportato, si deve affermare che anche per l'istanza di sospensiva della esecutività delle sentenze relative a cause di lavoro e previdenza, ove venga fissata autonoma udienza in camera di consiglio per la sola trattazione della medesima istanza, operi il principio affermato da questa Direzione generale con la nota del 13

gennaio 2006, prot. DAG n. 4701.U, con conseguente necessità di versamento di un autonomo contributo unificato, dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002.

Con riferimento, invece, al quesito di cui al punto *sub b)* relativo all'istituto dell'art. 649 c.p.c., si deve in sintesi osservare:

- che la norma in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di fissare una udienza camerale *ad hoc* per decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inapplicabilità del disposto comma 1, lettera b), dell'art. 13, del d.P.R. n. 115 del 2002;
- che – come precisato dall'Ufficio legislativo con il parere reso con nota prot. LEG. n. 1337.U del 9.2.2015 – con la presentazione di tale istanza non si instaura, neppure quando venga vagliata in via anticipata rispetto al merito, “*un autonomo procedimento speciale con una disciplina specifica rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della quale si inserisce*”, con conseguente inapplicabilità del disposto del comma 3, lettera b), dell'art. 13 *cit.*; peraltro, secondo il citato parere dell'Ufficio legislativo, non “*rileva il fatto che, secondo la giurisprudenza il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. ha natura cautelare, poiché le disposizioni contenute nel TU sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Ciò rende irrilevanti gli effetti cautelari eventualmente prodotti dal provvedimento di sospensione che costituisce l'oggetto immediato del ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., posto che l'art. 13 del TU sulle spese di giustizia stabilisce l'obbligo di pagamento del contributo unificato per i processi speciali di cui al libro IV, titolo I, c.p.c., tra cui non rientra il procedimento in esame, e non genericamente per tutti i processi con funzione cautelare*”.

Pertanto, non dando vita l'istanza di sospensiva *ex art. 649 c.p.c.* ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale), non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Roma, 30 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

All. 1



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Tel. 075-54051 centr. Fax 075/9669224 - e-mail ca.perugia@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia-
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile-
dgcivile.dag@giustiziacerit.it
ROMA

Perugia, 16 agosto 2016
Prot. 3377/16

OGGETTO: Quesito in tema di pagamento del contributo unificato nell'ipotesi di sospensione della esecutività della sentenza nelle controversie in materia di lavoro e previdenza.

In seguito alla recente ispezione ministeriale, il direttore della cancelleria lavoro di questa Corte di Appello ha sollevato un quesito in merito alla quantificazione del contributo unificato nell'ipotesi di sospensiva proposta nelle controversie in materia di previdenza e lavoro, che si espone qui di seguito.

Con nota n. 4701 del 13 gennaio 2006, codesto Ministero, rispondendo ad un quesito proposto da alcune Corti di Appello, ha ritenuto corretta la procedura, nell'ipotesi di presentazione di istanza ai sensi dell'art. 351, commi 2 e 3 c.p.c., di apertura di un subprocedimento camerale con il conseguente versamento del contributo unificato. Ha, inoltre, ritenuto "naturale e giusto" applicare, per l'iscrizione a ruolo di detto subprocedimento, per i processi di volontaria giurisdizione, il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, corrispondente attualmente ad euro 98,00.

Si chiede ora di conoscere se il medesimo trattamento fiscale sia da sottoporre anche all'istanza di sospensiva proposta nelle controversie in materia di lavoro e previdenza. Le predette controversie, infatti, sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato e più favorevole alla parte rispetto a quello previsto per il contenzioso ordinario. La *materia previdenziale e assistenziale* è, infatti, soggetta al pagamento del *contributo unificato minimo fisso*, la *materia di lavoro e pubblico impiego* al pagamento del contributo previsto per il *contenzioso ordinario ridotto della metà*.

Per tutti, inoltre, è prevista una fascia di esenzione commisurata all'entità del reddito familiare dell'istante.

L'art. 13 del TUSG non indica, per le predette materie, qual è l'importo da applicare specificatamente alle procedure camerali, con la conseguenza che, applicando il contributo unificato nella misura prevista per la camera di consiglio del contenzioso ordinario (euro 98,00), la parte si troverebbe a versare, per l'iscrizione della sospensiva, un importo maggiore di quello previsto per l'iscrizione a ruolo della causa stessa.


Ciò si può verificare non solo nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (che in appello scontano un contributo unificato fisso di euro 64,50), ma anche in quelle di lavoro e pubblico impiego, laddove il valore della causa sia corrispondente ai primi due scaglioni previsti dall'art. 13 del TUSG.

Si rimane, pertanto, in attesa di riscontro e di determinazione ministeriale in merito al corretto importo del contributo unificato da richiedere da parte della cancelleria, in quanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sembra univoco farlo corrispondere a quello previsto per i processi di volontaria giurisdizione.

Il Dirigente
dott.ssa Luisa Lucia Marsella



Il Presidente della Corte
dott. Mario Vincenzo D'Aprile



Al. 2



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Piazza Matteotti, 22 - 06122 Perugia - Tel. 075-5405306-307 - fax 075-9669224
e-mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. N. 2364/13

Perugia, 22 aprile 2013

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I- ROMA
e p.c. ai Tribunali del Distretto

Oggetto: Contributo unificato- Prassi in uso al Tribunale di Perugia. **Quesito in materia di famiglia.**

Il Tribunale di Perugia ha evidenziato a questa Corte alcune problematiche emerse in tema di contributo unificato, soprattutto in materia di famiglia. Si trasmette, pertanto, l'allegata nota per un riscontro a livello nazionale autorizzando, nell'attesa di risposta, il Tribunale ad operare come rappresentato, condividendo l'interpretazione data.

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro, soprattutto in merito ai punti 4) e 5), risultando diverse le prassi di altri uffici.

Si ringrazia.

Il Presidente della Corte
Dott. Wladimiro De Nuzzo



PERUGIA
31 GEN 2013
Prot. N.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

SEDE CENTRALE - P.zza Matteotti n.1 - Tel. 075/54051 - fax 075/5405200-05100 PERUGIA

Prot. n. 283/13/1.2.1 (P. 34)

Perugia, 31 gennaio 2013

AL DIRIGENTE AMM.VO

DELLA CORTE D'APPELLO DI

PERUGIA

AI DIRETTORI AMM.VI

CANCELLERIE CIVILE E LAVORO

SEDE

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA	
SEDE CENTRALE	
31 GEN. 2013	
634/13	
10	2
10	1

Per conoscenza

OGGETTO: Contributo Unificato - Prassi in uso e richiesta di parere c/o quesito.

Si ritiene opportuno evidenziare alcune problematiche emerse in tema di Contributo Unificato, anche e soprattutto in materia di famiglia. Il tema è particolarmente dibattuto ed oggetto di confronto con gli avvocati dell'AIAP (Avvocati di Famiglia), cosicché appare utile enumerare le prassi seguite dall'Ufficio e sottoporre alla S.V. ed agli organi superiori il quesito circa la **correttezza di dette prassi che, salvo diversa indicazione, continueranno ad essere seguite.**

Le prassi seguite in materia di famiglia sono le seguenti:

1. separazione e divorzi, pagamento del C.U. all'atto del deposito del ricorso. Pagamento del C.U. in misura fissa in caso di proposizione di domanda riconvenzionale di addebito non formulata nell'atto introduttivo (ovvero svolta dal convenuto in sede di costituzione o da ognuna delle parti davanti al g.i.).
2. pagamento del C.U. in misura fissa in ogni ipotesi di ricorso per modifica delle condizioni di separazione, anche se proposto in corso di causa, ivi compresi i ricorsi di cui all'art. 156 c.c., nonché in tutte le ipotesi di ricorsi di cui all'art. 709 c.p.c. anche se contenuti in una comparsa ed in ogni caso di richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale.
3. per le eventuali richieste, contenute negli atti del processo di separazione o divorzio di contenuto patrimoniale quali risarcimenti danni, richieste di divisione del patrimonio ecc..., si è optato per il pagamento integrale del contributo, rapportandolo al valore della domanda.
4. Rimane dubbio, anche se l'Ufficio ha continuato a percepire il contributo, per tutte quelle modifiche in materia di assegni per il mantenimento della prole di minore età (per i

maggioresi si è ritenuto non siano da applicare riduzioni od esenzioni come indicato nelle circolari ministeriali); l'alternativa, propugnata con estremo vigore dagli avvocati dell'AIAF, è quella, fondata su argomenti di natura letterale della nuova normativa, di ritenere di dover percepire il C.U. solamente al momento del deposito del ricorso introduttivo per separazione o divorzio, senza percepire null'altro nelle fasi successive, ivi inclusi i ricorsi in via principale per modifica delle separazioni o divorzi e i ricorsi ex art. 156 cc. (versamento diretto).

5. Ulteriore problematica, emersa anche in sezione Lavoro/Previdenza, è quella delle istanze di sospensiva nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione e comunque in ogni caso di sospensiva richiesta in corso di causa.


Questo Tribunale non ha ritenuto di dover equiparare dette istanze ai procedimenti cautelari in corso di causa, ora non più esenti, e pertanto non li ha assoggettati al versamento del C.U. mentre altri uffici (Tribunale di Torino e di Roma) hanno ritenuto di assoggettare dette istanze al pagamento del contributo per la Camera di Consiglio.

Appare pertanto utile che la Corte d'Appello verifichi se le prassi siano o meno comuni all'interno del distretto e che, oltre a fornire una direttiva, interpellii il Ministero proponendo formale quesito.

Si ringrazia e si resta in attesa di risposta.

IL DIRIGENTE AMM.VO

(dott. Massimo Orzella)





giur

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 – fax 0668897523
Ufficio 1



Proc. DAG. 28/01/2015.0015431.U

Roma, 20 GEN. 2015

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Perugia

Oggetto: contributo unificato- prassi in uso al Tribunale di Perugia. Quesito in materia di famiglia

Con riferimento ai diversi quesiti posti dal Tribunale Ordinario di Perugia in materia di prole, di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasmessi da codesta Corte di Appello con nota n. prot. 2364/13, si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne il quesito di cui al punto 1) deve ritenersi che se la domanda di addebito viene qualificata come domanda riconvenzionale non può che trovare applicazione l'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002.

Per quanto concerne invece i quesiti di cui ai punti 2) e 3) della nota sopra richiamata deve evidenziarsi che, tenuto conto della loro formulazione, non è possibile fornire una risposta di carattere generale che possa trovare applicazione in tutte le ipotesi in essa prospettate

In particolare per quanto concerne il quesito posto al punto 3), si fa presente che il riferimento a "tutte le ipotesi di ricorso di cui all'articolo 709 c.p.c." risulta poco chiaro considerato che l'articolo citato disciplina le notifiche dell'ordinanza emessa ex art. 708 c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione.

Per quanto concerne, invece, il quesito di cui al punto 4), si evidenzia che questa Direzione Generale, ha fornito alcuni chiarimenti, in materia di prole, con la circolare n. 5 del 31 luglio 2002, con la quale si è precisato che, stante l'ampia dizione utilizzata nell'articolo 10, comma 2, del

D.P.R. n. 115/2002. *"deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare".*

Inoltre con nota del 29 settembre 2003, si è affrontato un altro aspetto relativo ai procedimenti aventi ad oggetto la prole e precisamente quello relativo al versamento del diritto forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Rispetto a tale quesito, si è affermato che *"l'art 10, comma 2, T.U. prevede, in maniera espressa, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun riferimento all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. Inoltre, si rileva come lo stesso articolo 30 T.U., nel prevedere, in generale, le ipotesi in cui i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni a richiesta d'ufficio debbono essere anticipate dalla parte, esenta espressamente dal predetto versamento soltanto i processi di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.*

Relativamente ad altre ipotesi dubbie, si rammenta che il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002, ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa. A titolo di esempio, in materia di adozione, l'art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce l'esenzione dal pagamento di "imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici": è evidente che, in tal caso, dal dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di notifica ex art. 30 del D.P.R. n. 115/2002".

Infine, relativamente al quesito di cui al punto 5) della nota citata, con il quale si chiede di valutare se debba essere percepito un autonomo contributo unificato per le istanze di sospensiva presentate in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 649 c.p.c., si fa presente che la risposta non può prescindere da una valutazione sulla natura dell'istanza in esame e sul tipo di procedimento che ne deriva.

Tenuto conto di tali valutazioni, questa Direzione Generale ritiene opportuno acquisire sul tema il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero all'esito del quale si forniranno i richiesti chiarimenti.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

